AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Business Location Südtirol
Techpark Baulos 8

Business Location Alto Adige
Techpark Lotto 8

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

BLS. Südtirol · Alto Adige

Projekt / Progetto

TECHPARK SÜDTIROL / ALTO ADIGE

Generalsanierung - Ex-Speedline-Mensa

Risanamento generale - Ex-Mensa-Speedline

VORPROJEKT PROGETTO PRELIMINARE

CUP J58I13000590003

Planinhalt / Contenuto

Plan Nr. / Tavola n.

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Erste vorgaben und bestimmungen für die abfassung der sicherheitspläne

Verfasst / Elaborato: CaA

Datum / Data: 14/12/2015

Änderung / Modifica: 0

Bauherr / Committente

Der Direktor
Il Direttore

Dr. Ulrich Stofner

Planer / Progettista

BUSINESS LOCATION SÜDTIROL - ALTO ADIGE AG SPA
(PROGETTO E COMMITTENZA)
Passaggio Duomo - 15 - Dompassage
39100 Bolzano - Bozen
tel 0471 0666 600 fax 0471 066 600
service@bls.info

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
Geometra ANDREA CATTACIN Geometer
1025

ANDREA CATTACIN
(COORDINATORE SICUREZZA)
Via Piave - 21/A - Piavestrasse
39012 Merano - Meran
tel 0473 270 545 fax 0473 276 896
mob 348 38 18 161 office@cattacin.it

Genehmigungen / Approvazioni

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

Premessa

Il presente documento mira ad individuare le prime indicazioni in materia di sicurezza applicata ai cantieri temporanei e mobili, ovvero, nello specifico, alla realizzazione di opere edilizie, quale traccia per la successiva elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento ma anche per fornire un supporto alla progettazione dell'intervento che dovrà prevedere opere che potranno essere realizzate con condizionamenti dovuti ad elementi di sicurezza.

Oggetto dell'intervento

L'intervento prevede un completo risanamento di un edificio esistente, situato in zona industriale a Bolzano, via Volta. E' edificato in un area industriale attualmente dismessa ma con affaccio diretto su percorso pedonale pubblico (marciapiede di via Volta), ad ovest affaccia su un piazzale pertinenziale pavimentato, a sud è presente un passaggio, anch'esso pertinenziale pavimentato di ca. 4,50 m di larghezza, il fronte ovest dista dal confine di particella per ca. 1,50 m ed affaccia sulla proprietà confinante destinata a parcheggio (pertinenza sede Leitner).
L'edificio si sviluppa su tre livelli, uno interrato e due fuori terra, è realizzato in struttura tradizionale con elementi portanti in calcestruzzo e latero cemento e tamponamenti in laterizio, tetto piano.

L'intervento prevede un consolidamento strutturale e relative demolizioni propedeutiche, la ridistribuzione degli spazi interni ed il rifacimento degli impianti tecnologici. In facciata sono previsti interventi di manutenzione straordinaria di intonaci e mattoni decorativi esistenti, i serramenti saranno tutti sostituiti.
Potranno essere eseguiti piccoli interventi di movimenti terra per interventi di risanamento delle murature perimetrali interrate e/o creazione di nuove o variate aperture di accesso al livello interrato.

Definizione dei soggetti e relative competenze e responsabilità

(il testo di seguito riportato è tratto direttamente della normativa nazionale e per fedeltà di dicitura non viene tradotto; Der folgende Text ist direkt aus den nationalen Vorschriften entnommen und aus Treue zum Original wird nicht übersetzt)

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Il responsabile dei lavori è un soggetto di cui il committente può facoltativamente avvalersi, come di un alter-ego, se lo desidera o se ne ha necessità.
Le sue responsabilità sono quelle derivanti dall'incarico ricevuto dal committente fra quelle individuate per il committente stesso.
Nel caso di Lavoro Pubblico il RL viene automaticamente individuato nel Responsabile Unico del Procedimento ma non assume di fatto tutte le responsabilità individuate in capo al committente se non tramite un incarico che abbia i crismi della delega.

Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) saranno trattate le figure di: datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, dei capo cantiere, capi squadra e del direttore dei lavori.

Modalità di redazione e contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento

La composizione del PSC viene già delineata dalla normativa vigente T.U. Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n.106/2009 e s.m.i.) e nello specifico all'Allegato XV che viene intesa come riportata.
Con il presente documento si vuole invece fornire le prime indicazioni di specificità e criticità del futuro cantiere affinché possano essere fatte proprie dalla Committenza nella definizione delle successive fasi procedurali di assegnazione delle mansioni / incarichi.

Elementi di incidenza sotto il profilo della sicurezza

Presenza di elementi cancerogeni

Dalle recenti esperienze maturate degli interventi di riqualificazione nello stesso contesto è stata riscontrata **presenza di amianto**, nelle pavimentazioni, nei serramenti e nell'impiantistica, deve quindi essere anticipata un'analisi in tal senso o comunque valutata l'ipotesi di presenza e quindi trattazione del materiale con relative procedure.

Interventi di bonifica del terreno

Laddove l'intervento preveda dei movimenti di terra, ovvero delle rimozioni di pavimentazioni esterne e relativa stratigrafia sottostante e in interventi di abbassamento del piano cantina deve essere valutata l'ipotesi di **presenza di materiale inquinante** e valutata la modalità di caratterizzazione del terreno ed eventuali modalità di bonifica dello stesso.

Interferenze infrastrutturali

L'area di intervento sarà sicuramente interessata dall'interferenza data **dalla linea aerea di media tensione presente lungo via Volta** sul lato strada sud, ovvero sul fronte dell'edificio oggetto di intervento.

Sul fronte est e, a maggior distanza sul fronte sud, è presente una **linea interrata del gas** di pertinenza della società SNAM Rete Gas. L'infrastruttura ha una fascia di rispetto di 3,00 metri dall'asse della condotta in entrambe le direzioni. Le aree di rispetto non possono essere occupate e movimenti di terra in questa fascia devono essere preventivamente concordati con l'ente gestore che ha titolo di impartire prescrizioni nei modi di intervento.

Tutte le **linee di alimentazione della palazzina** devono essere preventivamente verificate e sezionate.

Nel piazzale, lato ovest rispetto alla palazzina oggetto di intervento passano **linee di sfiato del gas e linee elettriche e comunque infrastrutture**, le stesse devono essere preventivamente rilevate e, sentiti gli enti gestori, trattate nel PSC in termini di rispetto, intercettazione, protezione o modifica.

Interferenze con la viabilità

L'affaccio nord della palazzina Ex Mensa direttamente sul marciapiede implicherà un'occupazione di suolo pubblico e **modifica della viabilità**, sicuramente pedonale, ma con possibili influenze al traffico dei mezzi pubblici – presenza di una fermata della linea urbana SASA – e dei posti destinati a parcheggio.
L'accesso all'area di cantiere avverrà presumibilmente dalla rotonda attraverso il piazzale di pertinenza dell'ex fabbrica Speedline, il varco di accesso, esistente ed è già regolamentato, ma determina **interferenza con la viabilità ciclo pedonale e l'immissione nella viabilità viaria avviene in piena rotonda**. Le prescrizioni di gestione degli accessi dovranno essere specificatamente trattate nel PSC.
Dallo stesso varco di accesso avviene il transito dei mezzi che accedono al parcheggio IVECO ricavato nell'areale dell'Ex Speedline.

Interferenze con cantieri limitrofi

La programmazione temporale dovrà tener conto delle tempistiche dell'attuale cantiere confinante sul fronte sud. **Il cantiere identificato quale "lotto 3" determinerà influenze significative** per la presenza di gru di cantiere che interessano la quasi totalità della superficie del "lotto 8" e l'utilizzo comune del varco di accesso dal cancello dell'areale Ex Speedline e la delimitazione della specifica area di cantiere.

Interferenze nella logistica di cantiere

Richiamando le interferenze di cui ai punti precedenti si evidenzia che il cantiere rientra nelle **aree di rispetto dell'aeroporto di Bolzano**, l'installazione di gru di cantiere è quindi assoggettata a valutazione, autorizzazione e prescrizione degli enti preposti ENAC ed ENAV che oltre alla competenza di impartire disposizioni in merito alle modalità di segnalazione dell'ostacolo hanno anche titolo di impartire prescrizioni in merito alle altezze di servizio per gru stabili e per autogru.

Elementi di valutazione dei costi della sicurezza

Per quanto attiene alla valutazione dei costi della sicurezza, a questo livello di progettazione, si rimarca che il riconoscimento valutato in sede di redazione del PSC riguarderà gli apprestamenti specifici del cantiere e gli apprestamenti specificatamente prescritti per interferenze tra diverse lavorazioni.

Possono essere individuati, allo stato attuale di approfondimento progettuale:

- Oneri di recinzione di cantiere
- Logistica comune del cantiere
- Ponteggi di facciata
- Segnaletica specifica (ENAC / ENAV)

In sede di progetto esecutivo dovranno essere valutati eventuali oneri per opere provvisionali di consolidamento provvisorio ed opere di protezione provvisorie (sottoponti nelle fasi di demolizione) e opere di protezione rispetto alle infrastrutture.

Dalla foto si può rilevare la presenza della linea elettrica aerea, la fermata bus con alle spalle – tra fermata ed edificio – il percorso pedonale del marciapiede, le linee di sfiato delle infrastrutture e la presenza della ciclabile.

Accesso all'areale Ex Speedline, varco per successivo accesso all'area di cantiere ad uso comune con cantiere lotto 2 e parcheggio IVECO, si evidenzia il passaggio porta direttamente in rotonda attraversando il percorso pedo/ciclabile.

Il tecnico

Geom. Andrea Cattacin

ERSTE VORGABEN UND BESTIMMUNGEN FÜR DIE ABFASSUNG DER SICHERHEITSPLÄNE

Vorbemerkung

Vorliegendes Dokument soll die ersten Vorgaben hinsichlich Arbeitssicherheit in ihrer Anwendung auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen, d.h. insbesondere bezüglich der Ausführung von Hochbauarbeiten, liefern, als Leitfaden für die spätere Ausarbeitung des Sicherheits- und Koordinierungsplans, aber auch als Stütze für die Planung der Baumaßnahme, welche Arbeiten vorsehen muss, welche aufgrund von Sicherheitserwägungen nur mit besonderen Auflagen ausgeführt werden können.

Gegenstand der Baumaßnahme

Die Baumaßnahme besteht in der vollständigen Sanierung eines bestehenden Gebäudes in der Voltastraße in der Industriezone Bozen. Es wurde auf einem derzeit aufgelassenen Industriegelände, aber direkt angrenzend an einen öffentlichen Fußgängerweg (Gehsteig Voltastraße) errichtet, im Westen grenzt es an einen mit Bodenbelag versehenen Zubehörplatz, im Süden befindet sich eine mit Bodenbelag versehene Durchfahrt, ebenfalls eine Zubehörfläche, von ca. 4,50 m Breite, die Westfront hat einen Abstand von ca. 1,50 m von der Parzellengrenze und schaut auf das angrenzende, als Parkplatz genutzte Grundstück (Zubehörfläche des Firmensitzes Leitner). Das Gebäude zählt drei Stockwerke, ein unterirdisches und zwei oberirdische, und ist in herkömmlicher Bauweise mit tragenden Bauteilen aus Beton und Hohlstein und Ausfachungen aus Ziegelmauerwerk sowie mit einem Flachdach ausgeführt.

Die Baumaßnahme besteht in der baulichen Konsolidierung und in den diesbezüglichen vorbereitenden Abbrucharbeiten, in der Neueinteilung der Innenräume und in der Erneuerung der technischen Anlagen. An der Fassade sind außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen an den bestehenden Putzen und Dekorationsziegeln vorgesehen; alle Außenabschlüsse werden ausgetauscht.
Es können geringfügige Erdbewegungsarbeiten für Sanierungsmaßnahmen an den unterirdischen Außenmauern und/oder für die Schaffung neuer oder veränderter Zugangsöffnungen zum unterirdischen Geschoss ausgeführt werden.

Bestimmung der Subjekte und der betreffenden Zuständigkeiten und Veranwortlichkeiten

(il testo di seguito riportato è tratto direttamente della normativa nazionale e per fedeltà di dicitura non viene tradotto; Der folgende Text ist direkt aus den nationalen Vorschriften entnommen und aus Treue zum Original wird nicht übersetzt)

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si

considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Il responsabile dei lavori è un soggetto di cui il committente può facoltativamente avvalersi, come di un alter-ego, se lo desidera o se ne ha necessità.
Le sue responsabilità sono quelle derivanti dall'incarico ricevuto dal committente fra quelle individuate per il committente stesso.
Nel caso di Lavoro Pubblico il RL viene automaticamente individuato nel Responsabile Unico del Procedimento ma non assume di fatto tutte le responsabilità individuate in capo al committente se non tramite un incarico che abbia i crismi della delega.

Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Bei der Abfassung des Sicherheits- und Koordinierungsplans (SKP) werden folgende Rollenträger behandelt:
Arbeitgeber, Führungskräfte und Vorarbeiter, Poliere, Schichtmeister und Bauleiter.

Art und Weise der Abfassung und Inhalte des Sicherheits- und Koordinierungsplans

Vorgezeichnet wird die Ausarbeitung des SKP bereits von den geltenden Normen, nämlich dem Einheitstext über Arbeitssicherheit – GvD vom 9.April 2008, Nr.81 i.g.F. (mit den Abänderungen laut GvD Nr.106/2009 i.g.F.) und insbesondere von Anlage XV, die hier als angeführt zu verstehen ist.
Vorliegende Unterlage soll hingegen die ersten Vorgaben bezüglich der Besonderheiten und heiklen Punkte der künftigen Baustelle liefern, damit die Bauherrschaft sie bei der Festlegung der späteren Verfahrensphasen der Zuweisung der Tätigkeiten/Aufträge berücksichtige.

Für die Arbeitssicherheit maßgebende Aspekte

Vorhandensein von krebserregenden Bauteilen

Bei jüngst erfolgten Sanierungseingriffen wurde das Vorhandensein von Asbest in Bodenbelägen, Außenabschlüssen und in den Anlagen festgestellt, es muss also eine vorausgehende Untersuchung in diesem Sinne vorgenommen werden, auf jeden Fall muss die Möglichkeit des Vorhandenseins und somit der Behandlung des Materials mit den diesbezüglichen Verfahren in Erwägung gezogen werden.

Bodenvergütungsmaßnahmen

Sofern die Baumaßnahme Erdbewegungen umfasst, d.h. die Abtragung von Bodenbelägen im Freien und der betreffenden darunter befindlichen Schichten, und bei Maßnahmen zur Absenkung des Kellergeschosses muss die Möglichkeit des Vorhandenseins von Schadstoffen und die Vorgangsweise zur Kennzeichnung des Bodens und allfällige Methoden der Vergütung desselben in Erwägung gezogen werden.

Überschneidungen mit Infrastrukturen

Der Einsatzbereich wird sicher betroffen sein durch die Überschneidung mit der Mittelspannungs-Freileitung an der Voltastraße auf der Südseite der Straße, d.h. an der Stirnseite des vom Eingriff betroffenen Gebäudes.

An der Ostseite und in größerem Abstand an der Südseite ist eine erdverlegte Gasleitung der Gesellschaft SNAM Rete Gas vorhanden. Diese Infrastruktur hat einen Bannstreifen von 3,00 Metern Breite auf beiden Seiten der Achse der Leitung. Bannzonen dürfen nicht besetzt werden, und Erdbewegungen in diesem Streifen müssen im Voraus mit der Betreiberkörperschaft vereinbart werden, letztere ist berechtigt, Vorschriften hinsichtlich der Eingriffsverfahren zu erteilen.

Alle Stromversorgungsleitungen des Gebäudes müssen im Voraus überprüft und getrennt werden.

Auf dem Platz an der Westseite gegenüber dem vom Eingriff betroffenen Gebäude verlaufen Gasentlüftungsleitungen und Stromleitungen und jedenfalls Infrastrukturen; diese müssen im Voraus ermittelt und nach Rücksprache mit den Betreiberkörperschaften im SKP behandelt werden, in Hinblick auf deren Beachtung, Unterbrechung, Sicherung oder Abänderung.

Überschneidungen mit Verkehrswegen

Das direkte nordseitige Angrenzen des ehem. Mensagebäudes an den Gehsteig bringt eine Besetzung öffentlichen Grundes und eine Verkehrsumleitung mit sich, zumindest des Fußgängerverkehrs, aber mit möglichen Auswirkungen auf den Fahrverkehr öffentlicher Verkehrsmittel – Vorhandensein einer Haltestelle der Stadtbuslinie SASA – und auf die Autostellplätze.

Die Zufahrt zur Bauzone erfolgt voraussichtlich vom Kreisverkehr aus über den Platz, der zur ehem. Speedline-Fabrik gehört; die Zufahrt besteht bereits und ist bereits geregelt, aber

verursacht eine **Überschneidung mit dem Fahrrad- und Fußgängerweg und das Einmünden in das Straßenverkehrsnetz erfolgt direkt im Kreisverkehr**. Die Vorschriften für die Regelung der Zufahrten müssen im SKP in spezifischer Weise behandelt werden.
Über dieselbe Zufahrt erfolgt die Durchfahrt der Fahrzeuge, welche zum IVECO-Parkplatz fahren, der auf dem ehem. Speeline-Gelände gewonnen wurde.

Überschneidungen mit benachbarten Baustellen
Die Bauzeitplanung muss die zeitlichen Abläufe der jetzigen, an der Südseite angrenzenden Baustelle berücksichtigen. **Die als "Baulos 3" bezeichnete Baustelle hat erheblichen Einfluss** wegen des Vorhandenseins von Baukränen, welche fast die gesamte Fläche des "Bauloses 8" abdecken, und wegen der gemeinsamen Nutzung der Zufahrt durch das Gittertor des ehem. Speedline-Geländes und der Abgrenzung der spezifischen Bauzone.

Überschneidungen bei der Baustellenlogistik
Mit Verweis auf die in den vorstehenden Punkten aufgezeigten Überschneidungen sei darauf hingewiesen, dass die Baustelle zu den **Bannzonen des Flughafens Bozen** gehört, daher unterliegt die Installation von Baukränen der Bewertung, Genehmigung und Vorschriftenerteilung seitens der zuständigen Körperschaften ENAC und ENAV, die nicht nur die Zuständigkeit haben, bezüglich der Art und Weise der Kenntlichmachung des Hindernisses Anordnungen zu erteilen, sondern auch berechtigt sind, Vorschriften hinsichtlich der Diensthöhe der ortsfesten Kräne oder Autokräne zu erteilen.

Anhaltspunkte für die Einschätzung der Kosten der Sicherheitsmaßnahmen

Hinsichtlich der Einschätzung der Kosten der Sicherheitsmaßnahmen sei auf diesem Planungsniveau vermerkt, dass die bei der Abfassung des SKP bewertete Anerkennung die spezifischen Baustellen-Schutzvorrichtungen und die spezifisch für Überschneidungen zwischen verschiedenen Arbeitsgängen vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen betrifft.

Beim derzeitigen Stand der Planung können folgende Punkte ausgemacht werden:
- Aufwendungen für die Baustelleneinzäunung
- Gemeinsame Logistik der Baustelle
- Fassadengerüste
- Sonderbeschilderung (ENAC / ENAV)

Im Zuge der Ausführungsplanung müssen allfällige Aufwendungen für Behelfskonstruktionen für die provisorishe Konsolidierung und für provisorische Schutzkonstruktionen (Fanggerüste in den Abbruchphasen) und Schutzkonstruktionen bezüglich der Infrastrukturen in Erwägung gezogen werden.

Auf dem Foto sieht man das Vorhandensein der Stromleitung, der Bushaltestelle und dahinter – zwischen Haltestelle und Gebäude – den Fußgängerweg des Gehsteigs, die Entlüftungsleitungen der Infrastrukturen und das Vorhandensein des Fahrradwegs.

Zufahrt zum ehem. Speedline-Gelände, Durchfahrt für die darauf folgende Zufahrt zur Bauzone, gemeinsam genutzt mit der Baustelle Baulos 2 und dem IVECO-Parkplatz; man beachte, dass die Ausfahrt über den Fußgänger- und Fahrradweg direkt auf den Kreisverkehr führt.

Der Techniker

Geom. Andrea Cattacin

#